



Newsletter n. 15 del 4 Giugno 2013

1. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Pubblicato il Regolamento in vigore dal 13 giugno 2013

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (Suppl. Ord. n. 42), il **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59**, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Il regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012 (c.d. "Semplifica Italia"), **semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni** (P.M.I. come individuate dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005) e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui agli articoli 29-ter e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006.

In un unico procedimento vengono raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (*autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla-osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti*).

Le Regioni potranno, tuttavia, estendere l'elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.

Per chiedere l'AUA basterà presentare, per via telematica, una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP).

Si ricorda che l'autorizzazione unica ambientale **non è applicabile ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA)**. In quel caso è la VIA ad essere il provvedimento che comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** - Rifiuti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=494>

2. PEC – Obbligatorio l'invio degli indirizzi per professionisti e imprese entro il prossimo 8 giugno per l'inserimento nell'INI-PEC

Con la pubblicazione di una specifica nota, il Ministero dello Sviluppo economico ha ricordato che **entro il prossimo 8 giugno**, gli ordini e collegi professionali dovranno inviare all'indirizzo PEC aggiornamento@cert.inipec.gov.it, tutti gli **indirizzi PEC dei professionisti iscritti**, se vorranno essere in regola con l'iscrizione.

Gli indirizzi saranno inseriti nell' **INI-PEC** (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata), realizzato a partire da quelli iscritti presso i Registri delle Imprese delle Camere di Commercio e da quelli detenuti dagli Ordini ed i Collegi professionali.

L'elenco sarà disponibile sullo specifico **portale telematico** costituito in formato aperto, accessibile dal prossimo 19 giugno da cittadini, imprese e professionisti senza necessità di autenticazione.

Per rendere più agevole il passaggio dei dati in formato aperto (open data), in modalità telematica, è stato predisposto un **documento tecnico** che descrive il formato e la struttura del tracciato dati per invio/aggiornamento degli indirizzi PEC, e la modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l'indice INI – PEC.

In questa fase di primo caricamento, **Infocamere** ha attivato un **servizio di assistenza**, rivolto agli Ordini e ai collegi professionali, che possono contattare il numero **06 64 892 292** oppure scrivere alla mail supporto@inipec.gov.it.

Per scaricare il testo del documento tecnico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/275eck4>

3. Imprese individuali – Obbligo di comunicare la PEC entro il 30 giugno 2013

Oltre 3 milioni di **imprese individuali**, entro il prossimo **30 giugno**, sono chiamate a dotarsi e comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

E' una delle disposizioni dettate dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (art. 5, commi 1 e 2), la quale ha stabilito che le **imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale**, sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **entro il 30 giugno 2013**, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal decreto legge.

InfoCamere ha predisposto sul portale www.registroimprese.it il servizio "**Pratica Semplice**" che consente di assolvere in pochi minuti, per i titolari d'impresa provvisti di dispositivo di firma digitale, all'iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al Registro Imprese.

Il servizio, semplice e veloce, **non richiede registrazione ed è totalmente gratuito**.

La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Ricordiamo che la PEC è un sistema di posta elettronica che realizza una vera e propria **sede legale "elettronica"** dell'impresa, accessibile da chiunque e che consente di scambiare messaggi con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.

La casella di PEC può essere acquistata online rivolgendosi ad uno dei Gestori autorizzati (elenco pubblico consultabile all'indirizzo www.digitpa.gov.it) e deve essere poi iscritta al Registro delle Imprese.

Ricordiamo, infine, che a decorrere dal 1° luglio 2013, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale **che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospenderà la domanda** fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, **la domanda verrà considerata come non presentata.**

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Posta Elettronica Certificata (PEC) – Comunicazione al Registro imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=497>

Per accedere al servizio Pratica semplice clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action>

4. Cessioni di quote di SRL e cessione d'azienda - Due nuove massime dai Conservatori del Registro imprese e Notai lombardi

Dal "Tavolo di confronto sul diritto societario", composto dai Conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia e dai notai indicati dal Comitato regionale notarile lombardo, attivo dal 2004, sono arrivate due nuove massime che hanno per oggetto il deposito e l'iscrizione nel Registro delle imprese di **cessioni di partecipazioni di società a responsabilità limitata e di aziende soggette a condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà.**

Le due massime servono a far chiarezza su una materia complessa che spesso ha originato tra i vari Registri delle imprese comportamenti difformi e molte perplessità operative.

In caso di **cessione sotto condizione sospensiva**, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare del bene oggetto di cessione fino a che la condizione non si verifichi. Identica situazione si ha nel particolare caso della vendita "con riserva di proprietà"; pertanto:

- il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva;

- il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo una volta che viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva.

In caso, invece, di **cessione sotto condizione risolutiva**, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare del bene oggetto di cessione finché non si verificherà la condizione risolutiva, caso nel quale il cedente tornerà ad essere titolare del bene ceduto.

L'esistenza di una condizione sospensiva non esime dalla presentazione al Registro delle imprese dell'atto condizionato entro i canonici 30 giorni, mentre la comunicazione del verificarsi della condizione risolutiva, non essendo soggetta ad alcun termine, non potrà essere soggetta all'applicazione di alcuna sanzione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due massime si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – SRL – Trasferimento di partecipazioni.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172>

5. Società tra professionisti (STP) - Le istruzioni del CNDCEC per l'istituzione degli Albi speciali

Con la **nota informativa n. 2/13 del 21 maggio 2013**, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha fornito alcune indicazioni agli Ordini territoriali circa le modalità da seguire per l'istituzione delle sezioni speciali dell'albo destinate ad accogliere le nuove società tra professionisti.

L'informativa, dopo aver richiamato l'entrata in vigore, a partire dallo scorso 21 aprile, delle disposizioni recate dal D.M. della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013, ricorda che, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, le STP sono tenute all'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di appartenenza dei soci professionisti, tenuto presso l'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

Ne consegue la necessità di procedere all'istituzione della sezione speciale destinata ad accogliere le STP costituite da "commercialisti", ovvero le società multidisciplinari che esercitano prevalentemente le attività previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005.

La sezione speciale dell'albo – ricorda l'informativa – dovrà indicare, per ciascuna società: la ragione o denominazione sociale; l'oggetto professionale (unico o prevalente); la sede legale; il nominativo del rappresentante legale; l'elenco dei soci iscritti.

In tale sezione potranno essere iscritte le società in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della L. n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013, dietro presentazione di un'istanza che accluda la documentazione indicata all'art. 9, commi 1 e 2, del D.M. n. 34/2013 (atto costitutivo e statuto, certificato di iscrizione al registro delle imprese, certificati di iscrizione all'albo degli iscritti). Conformemente a quanto previsto dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005, le delibere di iscrizione devono essere assunte entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando – in caso di diniego – il necessario rispetto delle formalità previste dall'art. 10 del D.M. n. 34/2013.

Per scaricare il testo dell'informativa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/275ynn0>

6. Società tra professionisti (STP) – Chiarimenti dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nella consapevolezza delle criticità emerse in ordine alla applicazione della legge sulle Società tra professionisti (STP), ha pubblicato la **circolare n. 6 del 19 maggio 2013** con l'obiettivo di rispondere ai numerosi dubbi interpretativi manifestati in questi mesi dai professionisti.

La Fondazione Studi ripercorre l'evoluzione legislativa sulla costituzione delle Società tra professionisti (STP) - dalla legge n. 183 del 2011 al decreto del

Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, n. 34 - e sottolinea come le STP possano essere un utile strumento di esercizio delle libere attività ordinarie, a disposizione di giovani e non, e quindi essere una opportunità da utilizzare, a condizione che non siano considerate veicolo tramite il quale trovare scorciatoie al lecito esercizio della professione.

E perché ciò non avvenga è necessaria la stretta vigilanza dei Consigli Provinciali e la massima chiarezza normativa, alla quale i Consulenti del lavoro danno il loro contributo con la circolare in commento.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/circolare_6_2013.pdf

7. Commissari giudiziari e straordinari – Determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2013, il **decreto 10 aprile 2013, n. 60** con il quale vengono stabiliti i **requisiti di professionalità ed onorabilità** dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Essere revisori dei conti, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali; essere iscritti nei rispettivi Albo o Collegi da almeno cinque anni; avere una specifica competenza nel settore nei settori della analisi e revisione di azienda, delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione e risanamento aziendale; essere in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche.

Sono questi alcuni dei requisiti richiesti dal D.M. n. 60/2013 per essere nominati "**commissari giudiziari**" o "**commissari straordinari**" nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il possesso dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive dovranno essere **autocertificati** dall'interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata.

I commissari giudiziari e straordinari saranno inoltre tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/275uuw2>

8. Emanato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in

posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Sono questi alcuni dei principi generali dettati dal **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Il presente codice di comportamento - pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e in vigore dal 19 aprile prossimo - definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Il provvedimento va a completare alcuni precedenti interventi normativi tra cui le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le previsioni del presente Codice dovranno essere integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

Con l'entrata in vigore del presente codice viene abrogato il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000 recante "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=495>

9. La tassazione degli atti notarili - Una Guida operativa dall'Agenzia delle Entrate

Fornire una guida operativa che orienti i contribuenti e gli Uffici nell'applicazione delle regole per la tassazione e la registrazione degli atti notarili. È questo l'obiettivo che si è prefissato l'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 18/E del 29 maggio 2013**.

La Guida Operativa, redatta dalla Direzione Centrale Normativa con la collaborazione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, è stata realizzata al fini di fornire a tutti gli operatori del settore e ai contribuenti, a vario titolo coinvolti nella tassazione degli atti, uno strumento di lavoro utile e di semplice consultazione.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di **rendere omogenea ed uniforme la tassazione degli atti notarili** su tutto il territorio nazionale, con una conseguente diminuzione delle casistiche conflittuali che possono insorgere tra i contribuenti e i notai, da un lato, e l'Amministrazione finanziaria dall'altro, nella prospettiva di una **azione amministrativa più efficiente ed efficace**, oltretutto più trasparente.

La Guida, aggiornata con i documenti di prassi e con le novità normative introdotte fino al 31 dicembre 2012, verrà implementata periodicamente, al fine di tener conto delle novità normative che saranno introdotte sulle materia trattate o delle soluzioni interpretative di volta in volta adottate dall'Agenzia delle Entrate in risposta, ad esempio, ad istanze di interpello e consulenze giuridiche.

La guida si compone di **sei parti**. I primi due capitoli affrontano i **principi generali** e quelli per la **determinazione della base imponibile** del tributo. Nella terza, quarta e quinta parte formano oggetto di approfondimento il **regime di imposizione degli atti aventi ad oggetto terreni e fabbricati** e

quello delle **donazioni** e degli altri **atti a titolo gratuito**. Infine, il documento si concentra sulla vasta gamma degli **atti societari**.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/275uygf>

10. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - Al via il sistema transitorio dal 10 luglio 2013

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con un **Comunicato del 16 maggio 2013** (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), nelle more dell'implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ha fornito alle stazioni appaltanti delle **indicazioni di carattere transitorio**.

Le amministrazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'**Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti**, che avrà validità per tutto il 2013.

Le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare il **nominativo del responsabile** che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

L'accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire l'informazione di base per l'identificazione delle stazioni appaltanti.

Le informazioni riguarderanno le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato secondo le modalità sopra descritte.

L'aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per scaricare il testo del Comunicato dell'AVCP clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/275e3yy>

11. Dal garante Privacy una nuova guida per aiutare le imprese - Proposte 10 pratiche aziendali per migliorare il business e valorizzare il corretto utilizzo dei dati

Il Garante della privacy ha reso disponibile un vademecum dal titolo: "**La privacy dalla parte dell'impresa - Dieci pratiche aziendali per migliorare il proprio business**".

L'obiettivo è quello di aiutare le imprese a valorizzare il proprio patrimonio dati, trasformando la privacy da costo a risorsa, senza per questo ridurre le tutele dei diritti fondamentali della persona.

Il vademecum richiama regole fondamentali e consigli pratici - che vanno dalla selezione del personale all'uso delle nuove tecnologie, dalla trasparenza alle misure di sicurezza - per utilizzare e proteggere al meglio i dati personali trattati.

L'imprenditore potrà trovare anche riferimenti alle principali modalità semplificate che l'Autorità ha, nel tempo, indicato alle aziende per ottenere una conformità sostanziale alla protezione dei dati, evitando attività inutili e meramente formali.

La guida è articolata nei seguenti **dieci capitoli**: "Il valore dei dati"; "A ciascuno le sue responsabilità"; "Trasparenza e correttezza nel business"; "Curriculum & Co."; "Trattamenti a rischio"; "Tecnologie per l'impresa"; "Difesa del patrimonio dati"; "Controllo del controllore informatico"; "L'export dei dati"; "Verso una customer care dei dati".

Ogni capitolo affronta una differente pratica aziendale e alcuni dei benefici diretti e indiretti generati dalle misure adottate per tutelare i dati personali.

Per scaricare il testo della guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/275uno0>

12. Orari degli esercizi commerciali - La liberalizzazione opera anche per il commercio sulle aree pubbliche

Il **TAR Lombardia**, con **ordinanza 26 aprile 2013 n. 483**, ha sospeso l'ordinanza del Sindaco del Comune di Milano avente ad oggetto la "*disciplina degli orari e delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore estetista e affini, esercizi di rimessa*" in quanto il regime di liberalizzazione degli orari è applicabile agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, nei quali va ricompresa l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Del resto, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione del 24 ottobre 2012, Prot. 219871**, aveva già sostenuto che, dal 1° gennaio 2012, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la loro attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Tra le attività commerciali individuate dal D.Lgs. n. 114/1998 rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche.

Non risponderebbe a criteri di equità – scrive il Ministero - porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.